

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/PS (2017/2018)

Si da atto che la Commissione Procuratori Sportivi,
nella riunione tenutasi in Roma il 15.1.2018,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Fabio CAZZOLA, Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI SAVINI ULISSE

Con esposto 3.11.17 il giocatore Balde Diao Keita ha richiesto alla Commissione Procuratori Sportivi di procedere disciplinarmente contro l'agente FIFA Savini Ulisse che aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Tivoli un'ingiunzione di pagamento di € 117.600,00 asseritamente dovutigli quale compenso per le prestazioni di procuratore sportivo; contestava all'agente il mancato rispetto dell'obbligo di rivolgersi al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 30 del Regolamento FIFA Agenti Calciatori del 2008 ovvero dall'art. 23 del Regolamento Agenti del 2007.

Le "Norme Transitorie" dell'attuale Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo prevedono alla lettera A) che, dall'1.4.15 "cessa di aver effetto il Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C." e alla lettera B) che i contratti depositati prima dell'1.4.15 mantengono la loro efficacia sino alla naturale scadenza".

Il rapporto tra le parti era disciplinato dal Regolamento Agenti pubblicato l'8.4.10, applicabile *ratione temporis*.

Infatti, come si rileva anche dal ricorso per decreto ingiuntivo dell'Agente Savini, (allegato all'esposto di Keita) il mandato era del 25.11.13.

L'art. 24 di tale Regolamento è stato modificato dal Consiglio Federale - con C.U. 142/A del 3.3.11 - che ha espressamente abrogato il 1° comma che prevedeva la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport presso il CONI per le controversie tra calciatori ed agenti relative al mandato.

E' evidente, quindi, che nel caso in esame, nella condotta del Savini Ulisse non è configurabile alcuna violazione disciplinare avendo egli, nell'adire la giustizia ordinaria, adottato l'unica soluzione possibile al momento atta a consentirgli il recupero delle somme di cui era creditore.

Pertanto, l'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare n. 2/PS – S.S. 17-18 a carico dell'Agente Savini Ulisse, secondo la Commissione, va archiviato.

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 21 Febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini